

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

199 05 7 18

CM

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Motivazione
semplificata

Ud. 08/05/2018 - CC

R.G.N. 17088/2017

Rom 19905
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17088-2017 proposto da:

MALZONE ANNUNZIATA, nella qualità di procuratrice di LA REGINA ANTONIO e LA REGINA ENZO ARNOLDO eredi di LA REGINA DAVIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, rappresentata e difesa dagli avvocati BENIAMINO MASTURSI, FERNANDO MASTURSI;

- ricorrente -

contro

SALERNO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO AMATO;

- controricorrente -

6768
18

avverso la sentenza n. 5837/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, Annunziata Malzone, quale procuratrice speciale di Antonio La Regina e Enzo Arnoldo La Regina, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 21 dicembre 2016, che, in accoglimento dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. proposta da Raffaele Salerno, revocava l'ordinanza di assegnazione *ex art.* 553 c.p.c., in favore di Antonio e Enzo Arnoldo La Regina, limitatamente alla somma di euro 5.294,22;

che resiste con controricorso Raffaele Salerno,

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 163-*bis*, comma secondo, e 618, comma secondo, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile/improcedibile l'opposizione in ragione della tardività della iscrizione a ruolo della causa da parte del Salerno;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità del sentenza o del procedimento, violazione dell'art. 615 c.p.c. e omesso esame di fatti controversi e decisivi, per non aver il Tribunale dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo della stessa da



parte del Salerno, avvenuta oltre il termine di giorni sessanta fissata dal G.E. con l'ordinanza del 5 febbraio 2015;

a.b.1) i primi due motivi – che possono congiuntamente scrutinarsi per la loro stretta connessione (giacché anche il primo motivo veicola una censura rivolta, per il suo contenuto, a denunciare effettivamente la violazione dell'art. 165 c.p.c.) – sono manifestamente infondati.

Il Tribunale ha, difatti, affermato che non era ravvisabile “la tardiva introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ovvero tardiva notificazione dell'atto introduttivo” e siffatta statuizione non è stata oggetto di puntuale e congruente impugnazione.

Quanto, poi, alla censura effettivamente proposta (anche) in questa sede di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo, il giudice del merito ha correttamente escluso – in base al precedente di cui a Cass. n. 15777/2004 - che ciò non integrasse ipotesi di nullità della costituzione, ma mera irregolarità, giacché il contraddittorio si era stabilito con la notifica della citazione che ha consentito alla controparte (sia quella costituitasi per eccepire l'improcedibilità, sia quella contumace: nella specie, Enzo Arnoldo La Regina) di conoscere la domanda e di difendersi, con la conseguenza di potersi applicare il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c., risultando incongruente una sanzione di nullità della sentenza rispetto ad una violazione di legge cui non corrisponde alcuna lesione dei diritti della controparte. E, come evidenziato già da Cass. n. 1149/1971, i due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione, a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole, con la



conseguenza che, nel processo di primo grado, quando l'attore iscriva tardivamente a ruolo ed il convenuto si costituisca nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., il processo può proseguire, ancorché il convenuto eccepisca la tardività della costituzione.

Del resto, occorre rammentare, in via assorbente, che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (il quale non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione (Cass. n. 17306/2015, Cass. n. 6065/2017). Là dove, quindi, non risulta conferente il precedente richiamato da parte ricorrente con la memoria (Cass., S.U., n. 10389/1995), non attenendo al processo di opposizione agli atti esecutivi.

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli “elementi probatori” acquisiti agli atti, da cui si evinceva che l'eccedenza della somma assegnata sarebbe stata, semmai, di euro 4.2276,24;

c.1.) il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione, veicolando una censura di vizio motivazionale non più denunciabile ai sensi dell'attualmente vigente (ed applicabile *ratione temporis*) n. 5 dell'art. 360 c.p.c., là dove, poi, la doglianza di mancato esame di elementi probatori (in cui si risolve anche la denuncia di violazione

dell'art. 116 c.p.c., che, del resto, isolatamente considerata non sarebbe comunque inquadrabile in detto paradigma legale, né in quello del precedente n. 4: cfr. Cass. n. 11892/2016) non integra di per sé quella di omesso esame di fatto storico decisivo proponibile in base al citato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014);

che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;

che il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

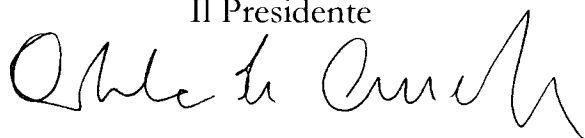
PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

27 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima